

PARTE I
SETTORI ORDINARI

TITOLO II
Appalti pubblici di forniture e servizi

CAPO I <i>Disposizioni generali</i>	
<i>Sezione I</i> <i>Amministrazioni aggiudicatrici</i>	
<p style="text-align: center;">Art. 328 <i>Amministrazioni aggiudicatrici</i> <i>(art. 1, comma 9, D. 18/04)</i></p> <p>1. Sono amministrazioni aggiudicatrici le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico, nonché le centrali di committenza.</p> <p>2. È organismo di diritto pubblico qualsiasi organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specificamente, in tutto o in parte, bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti da membri dei quali più della metà è designata dai medesimi soggetti.</p>	
Art. 329 <i>Centrali di committenza</i> <i>(artt. 1, comma 10, e 11 D. 18/04)</i>	

<p>1. La centrale di committenza è una amministrazione aggiudicatrice individuata da una disposizione di legge che:</p> <p>a) acquista forniture o servizi nell'interesse di amministrazioni aggiudicatrici,</p> <p>b) attua le procedure ed aggiudica appalti pubblici, anche misti, ovvero conclude accordi quadro, per conto di amministrazioni aggiudicatrici.</p> <p>2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi di centrali di committenza per l'approvvigionamento di beni o servizi.</p> <p>3. Consip S.p.A. è una centrale di committenza per tutte le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del presente Decreto, ferme restando le disposizioni dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p> <p>4. Nell'espletamento dei predetti compiti, le centrali di committenza sono tenute a rispettare le disposizioni del presente decreto.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 330 <i>Operatori economici</i> (artt. 1, comma 8, e 4 D. 18/04; art. 21-bis, D.Lgs. n. 358/1992)</p> <p>1. Ai fini del presente decreto, sono operatori economici i soggetti, persone fisiche, persone giuridiche, enti o organismi di diritto pubblico, legittimati a fornire i prodotti o prestare i servizi oggetto dell'appalto, che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.</p> <p>2. Gli operatori economici possono partecipare alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici in forma associata, anche ai sensi del successivo articolo.</p> <p>3. Gli operatori economici non nazionali che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono legittimati a fornire i prodotti o prestare i servizi oggetto dell'appalto, non possono essere esclusi dalla procedura di</p>	

<p>aggiudicazione a motivo esclusivo della forma giuridica rivestita.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 331 <i>Raggruppamenti di operatori economici</i> (art. 10, D.Lgs. n. 358/1992; art. 11, D.Lgs. n. 157/1995)</p> <p>1. Alle procedure di aggiudicazione di cui al presente Titolo sono ammessi a partecipare operatori economici appositamente e temporaneamente raggruppati, ovvero in promessa di raggruppamento.</p> <p>2. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici una forma giuridica specifica se non a seguito di aggiudicazione dell'appalto, ai fini della buona esecuzione del medesimo.</p> <p>3. L'offerta congiunta di più operatori economici in promessa di raggruppamento deve essere sottoscritta da ciascuno e deve specificare le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici, nonché contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, gli stessi operatori si conformeranno alla disciplina stabilita nel presente articolo e si costituiranno nella forma giuridica richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice.</p> <p>Sino alla formale costituzione del raggruppamento, le pretese nascenti dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione sono esercitate congiuntamente da tutti gli operatori economici in promessa di raggruppamento.</p> <p>4. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutti gli operatori raggruppati nei confronti dell'amministrazione.</p> <p>5. Gli operatori facenti parte del raggruppamento risultato aggiudicatario della procedura, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi, designata sin alla presentazione dell'offerta quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente</p>	

<p>articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'operatore economico capogruppo.</p> <p>6. Il mandato è gratuito, irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione aggiudicatrice.</p> <p>Successivamente alla formale costituzione del raggruppamento, all'operatore economico mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, degli operatori mandanti nei confronti dell'amministrazione per le operazioni e gli atti di qualsiasi natura relativi all'aggiudicazione e al contratto, fino all'estinzione del rapporto.</p> <p>L'amministrazione aggiudicatrice può, in ogni caso, far valere direttamente le responsabilità a carico di ciascun operatore del raggruppamento.</p> <p>7. Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione fra gli operatori riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.</p> <p>8. La composizione del raggruppamento non può essere modificata successivamente alla presentazione dell'offerta; nelle procedure ristrette la modifica di detta composizione è consentita successivamente alla fase di prequalifica e fino alla presentazione dell'offerta a condizione che il raggruppamento mantenga i requisiti di ammissione dichiarati in sede di domanda di partecipazione.</p> <p>9. Il fallimento, l'estinzione, la trasformazione e ogni altra vicenda impeditiva dello svolgimento dell'attività economica, verificatisi in capo ad uno degli operatori economici raggruppati o in promessa di raggruppamento successivamente alla presentazione dell'offerta e sino all'aggiudicazione, determinano la inefficacia dell'offerta e la conseguente esclusione dalla procedura del raggruppamento nel suo complesso.</p> <p>10. In caso di fallimento, di estinzione, di</p>	
---	--

<p>trasformazione e di ogni altra vicenda impeditiva dello svolgimento dell'attività economica, verificatisi successivamente all'aggiudicazione:</p> <p>a) in capo all'operatore mandatario, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il rapporto con altro operatore del raggruppamento o altro, in possesso dei prescritti requisiti di ammissione, entrato nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designato mandatario nel modo indicato al comma 5, ovvero di non stipulare il contratto o recedere dal medesimo ove già stipulato;</p> <p>b) in capo ad un operatore mandante, l'operatore mandatario, qualora non indichi altro operatore subentrante in possesso dei prescritti requisiti di ammissione, è tenuto alla esecuzione in via diretta o a mezzo di altro operatore del raggruppamento.</p>	
<p><i>Sezione II</i> <i>Ambito di applicazione</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 332 <i>Ambito di applicazione oggettivo</i> (artt. 1, comma 2 lettere a), c) e d); 20; 21, D. 18/04; artt. 1, comma 1; 2, D.Lgs. n. 358/1992 artt. 1, comma 1, e 3, D.Lgs. n. 157/1995)</p> <p>1. Gli appalti pubblici di forniture sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici ed uno o più amministrazioni aggiudicatrici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. È appalto pubblico di forniture l'appalto avente per oggetto la fornitura di prodotti e la esecuzione, a titolo accessorio, di lavori di posa in opera e di installazione.</p> <p>2. Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici ed uno o più amministrazioni aggiudicatrici, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'Allegato X. È appalto pubblico di servizi l'appalto avente per oggetto la prestazione dei servizi di cui</p>	

<p>all'Allegato X e che preveda, a titolo accessorio, l'esecuzione di lavori disciplinati dal precedente Titolo I.</p> <p>3. Un appalto pubblico misto avente per oggetto sia la fornitura di prodotti che la prestazione di servizi è considerato appalto pubblico di servizi quando il valore dei servizi è superiore al valore dei prodotti oggetto dell'appalto.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 333 <i>Soglie</i></p> <p><i>(artt. 7; 8, D. 18/04; art. 1, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 358/1992; art. 1, D.Lgs. n. 157/1995)</i></p> <p>1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli appalti pubblici di forniture e di servizi che non siano esclusi a norma dei successivi articoli, il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore alle seguenti soglie:</p> <p>a) Euro 162.000,00=,</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>aa)</i> per gli appalti aggiudicati dalle amministrazione centrali e periferiche dello Stato, nonché da soggetti da queste incaricati per appalti finanziati dalle predette amministrazioni,</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>ab)</i> per gli appalti di forniture aggiudicati dalle amministrazioni operanti nel settore della difesa aventi ad oggetto i prodotti elencati nell'Allegato Y,</p> <p>b) Euro 249.000,00=,</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>ba)</i> per gli appalti aggiudicati da amministrazione aggiudicatrici diverse da quelle di cui alla precedente lettera <i>aa)</i>,</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>bb)</i> per gli appalti di forniture aggiudicati dalle amministrazioni operanti nel settore della difesa aventi ad oggetto prodotti non elencati nell'Allegato Y,</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>bc)</i> per gli appalti di servizi aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'Allegato Ya, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'Allegato Ya le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimenti CPC 7524, 7525 e 7526, o servizi elencati nell'Allegato Xb.</p>	

<p>2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli appalti pubblici di servizi finanziati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore ad Euro 249.000,00=, qualora tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui all'articolo 11.</p> <p>3. Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli appalti pubblici di forniture o di servizi finanziati ai sensi del precedente comma 2, anche qualora detti appalti siano aggiudicati da soggetti diversi dalle amministrazioni che concedono il finanziamento e da queste incaricati dell'aggiudicazione dell'appalto.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 334 <i>Metodi di calcolo e valore stimato degli appalti</i> (art. 9, D. 18/04 ; art. 3, D.Lgs. n. 358/1992; art. 4, D.Lgs. n. 157/1995)</p> <p>1. Il valore stimato di un appalto pubblico di forniture o di servizi è rappresentato dall'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice al momento della trasmissione del bando di gara per la pubblicazione, ovvero, nei casi in cui detta pubblicazione non è prevista, al momento di avvio della procedura di aggiudicazione, ed è determinato tenuto conto del valore della fornitura o del servizio richiesto, nonché di qualsiasi forma di opzione, rinnovo o proroga contrattuale, ovvero di premi o pagamenti eventualmente previsti per la presentazione di offerte.</p> <p>2. Nessun progetto di acquisto, o, comunque, contratto di appalto, di forniture o di servizi può essere artificiosamente frazionato al fine di sottrarre la procedura di acquisizione all'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.</p> <p>Il frazionamento deve considerarsi artificioso ove non motivato dalla causa del contratto da aggiudicare.</p>	

3. Quando un progetto di acquisto di forniture o di servizi può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 7, le disposizioni del presente Titolo si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto; tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di non applicare tali disposizioni per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore ad Euro 80.000,00=, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità dei lotti.

4. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore stimato dell'appalto è corrispondente:

a) al valore mensile moltiplicato per il numero di mesi di durata dell'appalto, per gli appalti di durata determinata,

b) al valore mensile moltiplicato per quarantotto, per gli appalti di durata indeterminata o che non può essere definita al momento della trasmissione del bando di gara per la pubblicazione, ovvero, nei casi in cui detta pubblicazione non è prevista, al momento di avvio della procedura di aggiudicazione.

5. Per gli appalti pubblici di forniture o di servizi che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un periodo di dodici mesi, il valore stimato dell'appalto è corrispondente:

a) al valore reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, ovvero

b) al valore stimato complessivo dei contratti conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio.

La scelta del metodo di calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di

<p>applicazione delle disposizioni del presente Titolo.</p> <p>6. Per gli appalti pubblici di servizi il valore stimato dell'appalto è corrispondente:</p> <ul style="list-style-type: none">a) al valore dei premi e di altre forme di remunerazione, per i servizi assicurativi;b) al valore degli onorari, delle commissioni, degli interessi e di altre forme di remunerazione, per i servizi bancari e altri servizi finanziari;c) al valore degli onorari, delle commissioni e di altre forme di remunerazione, per i servizi di progettazione; <p>laddove non sia determinato un prezzo complessivo:</p> <ul style="list-style-type: none">d) al valore mensile moltiplicato per il numero di mesi di durata dell'appalto, per gli appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi,e) al valore mensile moltiplicato per quarantotto, per gli appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi. <p>7. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore stimato è corrispondente al valore complessivo, al netto dell'IVA, degli appalti da aggiudicare nel corso della durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione.</p>	
---	--

Art. 335*Appalti esclusi*

(artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, D. 18/04; art. 4, D.Lgs. n. 358/1992; art. 5, D.Lgs. n. 157/1995)

1. Con riferimento ai settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, non sono soggetti alle disposizioni del presente Titolo gli appalti pubblici di cui alla Direttiva 2004/17/CE che le amministrazioni aggiudicano nell'esercizio delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della stessa Direttiva, né gli appalti esclusi dal campo di applicazione della stessa Direttiva in forza dei relativi articoli 5, paragrafo 2, 19, 26 e 30.

Le disposizioni del presente Titolo si applicano, tuttavia, agli appalti pubblici di cui alla Direttiva 2004/17/CE che le amministrazioni aggiudicano nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5 bis della stessa Direttiva.

2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano agli appalti pubblici aventi ad oggetto la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni.

3. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano agli appalti pubblici che sono dichiarati segreti, quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando ciò è necessario ai fini della tutela di interessi essenziali dello Stato.

4. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano agli appalti pubblici aggiudicati in base:

a) ad un accordo internazionale, concluso in conformità del Trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e comunicato alla Commissione europea, riguardante forniture destinate alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o

concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari;

- b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
- c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.

5. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano agli appalti pubblici di servizi:

- a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del presente Titolo;
- b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;
- c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché i servizi forniti da banche centrali;
- e) concernenti i contratti di lavoro;
- f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.

6. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 267, le disposizioni del presente Titolo non si applicano alle concessioni di

<p>servizi, quindi ai contratti aventi le caratteristiche di un appalto pubblico di servizi ma con corrispettivo consistente unicamente nel diritto di gestire i servizi, eventualmente accompagnato da un prezzo.</p> <p>7. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il Trattato.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 336 <i>Appalti nel settore della difesa</i> (art. 10, D. 18/04; art. 4, comma 1, lett. e) D.Lgs 358/1992; art. 5 comma 2, lett. h), D.Lgs. 157/1995)</p> <p>1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni del settore della difesa, fatto salvo l'articolo 296 del Trattato.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 337 <i>Appalti riservati</i> (artt. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 D. 18/04; artt. 3 e 4, D.L.gs. n. 358/1992; artt. 4 e 5, D.Lgs. n. 157/1995; art. 14, D.Lgs. n. 276/2003)</p> <p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono riservare, in tutto o in parte, con apposita previsione nel bando di gara, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici a lavoratori protetti o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali.</p>	

<p style="text-align: center;"><i>Sezione III</i> <i>Principi</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 338 <i>Principio di non discriminazione e di trasparenza</i> (<i>artt. 2, 3 e 5, D. 18/04; art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 358/1992</i>)</p> <p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici agiscono con trasparenza e trattano gli operatori economici in modo non discriminatorio.</p> <p>2. Le amministrazioni aggiudicatrici non applicano agli operatori economici residenti negli Stati membri condizioni meno favorevoli di quelle applicate agli operatori economici nazionali, nonché agli operatori economici residenti in paesi terzi, in applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round.</p> <p>3. Per l'accesso alle procedure di aggiudicazione disciplinate dal presente Titolo di fornitori appartenenti a Stati la cui lista viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo GATT sulle pubbliche forniture, approvato dal Consiglio delle Comunità con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, come modificato con protocollo 2 febbraio 1987, approvato dal Consiglio delle Comunità con decisione in data 16 novembre 1987, n. 87/565/CEE e, successivamente, con protocollo del 15 aprile 1994, approvato dal Consiglio delle Comunità europee in data 22 dicembre 1994, n. 94/800/CE, si applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso.</p> <p>4. L'accesso alle procedure di aggiudicazione per pubbliche forniture di soggetti appartenenti a Stati diversi da quelli di cui al comma 3 e le forniture di prodotti originari degli stessi Stati possono essere consentiti caso per caso, per esigenze tecniche o economiche, dalle amministrazioni aggiudicatrici che indicano le gare.</p>	

<p>5. Qualora una amministrazione aggiudicatrice conceda ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice un diritto speciale o esclusivo di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione deve prevedere che, per gli appalti di forniture e di servizi conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 339 <i>Riservatezza e diritto di accesso</i> (art. 6, D. 18/04)</p> <p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono ai soggetti interessati l'esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di aggiudicazione, nonché alle offerte presentate, nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>2. Previa apposita menzione nel bando di gara, le amministrazioni aggiudicatrici possono sottrarre all'accesso atti della procedura, ivi comprese, in tutto o in parte, le offerte presentate, ove ciò sia giustificato dalla natura dell'appalto ai sensi dell'articolo 264, comma 3, o con riferimento alla tutela di segreti tecnici o commerciali di cui gli offerenti abbiano fatto espressa e motivata indicazione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 340 <i>Specifiche tecniche e prescrizioni non discriminatorie</i> (art. 23, comma 2, D. 18/04)</p> <p>1. Le specifiche tecniche richieste dalle amministrazioni aggiudicatrici ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A tal fine, ciascun riferimento contiene la menzione "o equivalente".</p>	

<p style="text-align: center;"><i>CAPO II</i> <i>Norme di procedura</i></p>	
<p style="text-align: center;"><i>Sezione I</i> <i>Contenuto dell'appalto</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 341 <i>Disposizioni applicabili</i></p> <p>1. Agli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'Allegato Xa si applicano gli articoli da ■ a ■.</p> <p>2. Agli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'Allegato Xb si applicano esclusivamente gli articoli ■ e ■.</p> <p>3. Agli appalti aventi per oggetto forniture si applicano le disposizioni del presente Titolo, ove non diversamente stabilito.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 342 <i>Suddivisione in lotti</i></p> <p>1. Salvo quanto stabilito nel precedente articolo 262, comma 3, l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire la suddivisione in lotti di un appalto pubblico di forniture o di servizi, anche tenuto conto delle esigenze del mercato di riferimento.</p> <p>L'amministrazione aggiudicatrice può disporre che i lotti di una medesima procedura siano aggiudicati con distinti criteri di aggiudicazione, a condizione che sia indicato nel bando di gara e, comunque, motivatamente stabilito nella documentazione della procedura.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 343 <i>Appalti misti di servizi</i> (art. 22, D. 18/04 ; art. 3, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 157/1995)</p> <p>1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'Allegato Xa, sia servizi elencati nell'Allegato Xb sono aggiudicati secondo gli</p>	

<p>articoli da <input type="text"/> a <input type="text"/> qualora il valore dei servizi elencati nell'Allegato <input type="text"/> Xa sia superiore al valore dei servizi di cui all'Allegato <input type="text"/> Xb.</p>	
--	--

Art. 344*Specifiche tecniche*

(art. 23, D. 18/04; art. 8, D.Lgs. n. 358/1992;
art. 20, D.Lgs. n. 157/1995)

1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'Allegato ...sono inserite negli atti della procedura di aggiudicazione. Ove possibile ed ove conforme alla natura dell'appalto, le specifiche tecniche tengono conto dei criteri di accessibilità per gli utenti finali ed in particolare per gli utenti disabili.

2. Fatte salve le norme tecniche obbligatorie vigenti ove compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono definite dalla amministrazione aggiudicatrice con una delle seguenti modalità:

- a) facendo riferimento alle specifiche tecniche definite nell'allegato ...e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali;
- b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali; in tal caso, le prestazioni o i requisiti funzionali devono essere definiti in modo sufficientemente preciso da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;
- c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a) quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;
- d) facendo riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.

<p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle amministrazioni aggiudicatrici, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle specifiche tecniche definite dalle amministrazioni aggiudicatrici.</p> <p>Può costituire mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.</p> <p>4. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, come previsto al comma 2, lett. b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, purché:</p> <p>a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;</p> <p>b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche;</p> <p>c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e</p> <p>d) siano accessibili a tutte le parti interessate.</p> <p>Le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che i prodotti o i servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; esse devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.</p> <p>5. Per "organismi riconosciuti" ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee</p>	
---	--

<p>applicabili.</p> <p>Le amministrazioni aggiudicatrici accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.</p> <p>6. È vietato, a meno che ciò non sia giustificato dall'oggetto dell'appalto, introdurre nelle specifiche tecniche prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o un procedimento particolare o che facciano riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti.</p> <p>Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i commi precedenti; tale menzione o riferimento sono in ogni caso accompagnati dall'espressione "o equivalente".</p>	
---	--

<p style="text-align: center;">Art. 345 <i>Varianti</i> (art. 24, D. 18/04 ; art. 20, D.Lgs. n. 358/1992; art. 24, D.Lgs. n. 157/1995)</p> <p>1. Per le procedure nelle quali è stabilita l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti facendone apposita menzione nel bando di gara. In difetto, le varianti non sono consentite.</p> <p>2. Le amministrazioni aggiudicatrici che autorizzano le varianti menzionano nella documentazione della procedura i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione; le amministrazioni prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti.</p> <p>3. Nelle procedure di aggiudicazione disciplinate dalle disposizioni del presente Titolo, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato varianti, non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 346 <i>Subappalto</i> (art. 25, D. 18/04; art. 16, D.Lgs. n. 358/1992; Artt. 18, D.Lgs. n. 157/1995; art. 18, Legge n. 55/1990)</p> <p>1. L'amministrazione aggiudicatrice indica nella documentazione della procedura le disposizioni relative al subappalto e ne stabilisce la misura e le modalità, tenuto conto:</p> <p>a) che il subappalto non può essere vietato e che tutte le attività sono subappaltabili, salvo diversa espressa disposizione normativa,</p> <p>b) che il subappalto può essere consentito sino alla misura massima del valore delle attività subappaltabili pari al 30% del valore</p>	

<p>stimato dell'appalto,</p> <p>2. Nella documentazione della procedura l'amministrazione aggiudicatrice richiede al concorrente di indicare nell'offerta le parti della fornitura o del servizio che intende subappaltare a terzi.</p> <p>3. Il subappalto è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Titolo.</p> <p>4. In caso di dichiarazione relativa al subappalto e di effettivo affidamento in subappalto, l'aggiudicatario della procedura resta responsabile nei confronti dell'amministrazione per l'intero affidamento.</p>	
--	--

Art. 347*Estensioni del contratto*

(art. 11, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; artt. 111, 119 e 120, R.D. 23 maggio 1924, n. 827; art. 27, D.M. (Tesoro) 28 ottobre 1985)

1. Nel corso dell'esecuzione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, qualora ricorrano circostanze non previste o prevedibili al momento dell'avvio della procedura e ancorché ciò non sia formalmente previsto nel contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può apportare, e l'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi, una variazione, in aumento o in diminuzione, a tutte o parte delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell'originario valore stimato dell'appalto, purché non siano mutate le modalità e le condizioni anche economiche delle prestazioni, salvo il termine di durata, che può essere prorogato di comune intesa tra le parti. Tale obbligo per l'aggiudicatario è indipendente da ulteriori variazioni o opzioni contrattuali.

2. Oltre detto limite, l'aggiudicatario ha diritto alla risoluzione del contratto, salva l'ipotesi in cui il contratto preveda, nell'interesse dell'Amministrazione, e sempre che sia previsto nel bando di gara e nella documentazione della procedura, che l'aumento di tutte o di parte delle prestazioni contrattuali possa arrivare fino alla concorrenza complessiva di due quinti dell'originario valore stimato dell'appalto, ferme le condizioni anche economiche del contratto, salvo il termine di durata, che può essere prorogato di comune intesa tra le parti.

3. Tutte le predette variazioni non possono mandarsi ad effetto, se non quando siano autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto.

Per le variazioni fatte eseguire senza la predetta autorizzazione, è diretto responsabile il soggetto che le avesse illegittimamente ordinate.

<p style="text-align: center;">Art. 348 <i>Condizioni di esecuzione dell'appalto</i> <i>(art. 26, D. 18/04)</i></p> <p>1. Laddove necessario tenuto conto dell'oggetto dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto medesimo, purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nel bando di gara o nel capitolato d'onere.</p> <p>2. Le condizioni di esecuzione di un appalto possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e ambientali.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 349 <i>Disposizioni in materia di fiscalità, tutela dell'ambiente, sicurezza e condizioni di lavoro</i> <i>(artt. 27, D. 18/04; art. 19, D.Lgs. n. 157/1995; Legge 12 marzo 1999, n. 68)</i></p> <p>1. L'amministrazione aggiudicatrice indica nei documenti di gara l'organismo o gli organismi dai quali i candidati o gli offerenti possono ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro che sono in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere fornite le prestazioni e che si applicheranno ai lavori effettuati nel cantiere o ai servizi forniti nel corso dell'esecuzione dell'appalto.</p> <p>2. L'amministrazione aggiudicatrice che fornisce le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo chiede agli offerenti o ai candidati di indicare di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo in cui la prestazione deve essere effettuata.</p>	

Art. 350

*Cauzione provvisoria
(art. 30, legge 109/94)*

1. A garanzia dell'offerta, le amministrazioni aggiudicatrici richiedono la costituzione di una cauzione di importo fino al 2% del valore stimato dell'appalto, da prestarsi in numerario, in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero altro strumento equivalente.

Nella documentazione della procedura le amministrazioni determinano le casi di escussione di detta cauzione.

2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

<p style="text-align: center;"><i>Sezione II</i> <i>Procedure di aggiudicazione</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 351 <i>Tipi di procedure</i> (art. 28, D. 18/04; art. 9, D.Lgs. n. 358/1992 art. 6, D.Lgs. n. 157/1995)</p> <p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano gli appalti pubblici mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con o senza pubblicazione del bando di gara nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previsti agli articoli __ e __, dialogo competitivo alle condizioni specifiche espressamente previste all'articolo __.</p> <p>2. L'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara, ovvero, in assenza di questo, nella documentazione di avvio della procedura di aggiudicazione, quale delle predette procedure utilizza per l'aggiudicazione dell'appalto.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 352 <i>Procedura aperta</i> (art. 1, comma 11, lettera a), D. 18/04 ; Art. 9, D.Lgs. n. 358/1992 ; art. 6, D.Lgs. n. 157/1995)</p> <p>1. La procedura aperta è la procedura di aggiudicazione nella quale ciascun operatore economico interessato può presentare un'offerta.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 353 <i>Procedura ristretta per licitazione privata</i> (art. 1, comma 11, lettera b), D. 18/04; art. 9, D.Lgs. n. 358/1992; art. 6, D.Lgs. n. 157/1995)</p> <p>1. La procedura ristretta per licitazione privata è la procedura di aggiudicazione nella quale ciascun operatore economico interessato può chiedere di partecipare mediante invio all'amministrazione della domanda di partecipazione. Il medesimo soggetto può presentare un'offerta solo se invitato dall'amministrazione aggiudicatrice a presentare detta offerta.</p>	

<p style="text-align: center;">Art. 354</p> <p style="text-align: center;"><i>Procedura ristretta per appalto-concorso (art. 1, comma 11, lettera b), D. 18/04; art. 9, D.Lgs. n. 358/1992; art. 6, D.Lgs. n. 157/1995)</i></p> <p>1. La procedura ristretta per appalto-concorso è la procedura ristretta di cui al precedente articolo, nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata dalla amministrazione aggiudicatrice, il progetto della fornitura o del servizio ed indica le condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l'appalto.</p> <p>2. La selezione dei candidati può essere svolta dall'amministrazione aggiudicatrice unicamente in ragione dei requisiti di ammissione secondo quanto stabilito nelle disposizioni di cui alla successiva Sezione V.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 355</p> <p style="text-align: center;"><i>Procedura negoziata per trattativa privata con pubblicazione del bando di gara (artt. 1, comma 11, lettera d), e 30, D. 18/04; art. 9, D.Lgs. n. 358/1992; art. 7, D.Lgs. n. 157/1995)</i></p> <p>1. Gli appalti di cui al presente decreto possono essere aggiudicati mediante trattativa privata, previa pubblicazione di un bando di gara, nei casi seguenti:</p> <p>a) qualora siano presentate offerte irregolari o offerte che risultino inaccettabili secondo le norme vigenti in tema di requisiti di qualificazione, presentate in esito all'esperimento di un pubblico incanto, di una licitazione privata o un appalto concorso o di un dialogo competitivo, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici possono non pubblicare un bando di gara se includono nella procedura negoziata tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di qualificazione e che, in occasione delle precedenti procedure, abbiano presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.</p> <p>b) qualora ricorrano casi eccezionali, quando la natura dei lavori, <u>forniture o servizi</u> non consenta la fissazione preliminare e globale dei prezzi:</p>	

<p>c) nel caso di servizi <u>di cui all'allegato..... e servizi di ingegneria</u>, qualora non sia possibile stabilire le specifiche dell'appalto con una precisione sufficiente che permetta di aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore mediante il pubblico incanto, la licitazione privata o l'appalto concorso:</p> <p>d) per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo.</p> <p>2. Nei casi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte da questi presentate per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara e nei documenti di gara al fine di selezionare l'offerta migliore applicando i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 26 del presente decreto.</p> <p>3. Nel corso della trattativa le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti ed è fatto ad esse divieto di fornire in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.</p> <p>4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la trattativa privata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando il criterio di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nei documenti di gara.</p>	
---	--

Art. 356

Procedura negoziata per trattativa privata senza pubblicazione del bando di gara (artt. 1, comma 11, lettera d), e 31, D. 18/04; art. 9, D.Lgs. n. 358/1992; art. 7, D.Lgs. n. 157/1995

1. Gli appalti di cui al presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi disciplinate dai seguenti commi.

2. Negli appalti pubblici di forniture e servizi :

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna domanda di partecipazione in esito all'esperimento di un pubblico incanto, licitazione privata o appalto concorso, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione Europea a richiesta di quest'ultima;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, determinata da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici, non possano essere osservati i termini per le gare previsti per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o trattativa privata con pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze addotte per giustificare l'estrema urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

3. Negli appalti di servizi:

a) qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso di progettazione. In quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

4. Negli appalti di servizi:

<p>a) per i servizi ed i lavori complementari, non compresi nel progetto iniziale, che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera, a condizione che siano aggiudicati all'operatore economico che esegue tale opera, a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione aggiudicatrice, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. 2) il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non può, tuttavia, superare il 50 per cento dell'importo dell'appalto iniziale. <p>b) Per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi a un progetto posto a base di una gara aggiudicata mediante un pubblico incanto o un appalto concorso; in questo caso il ricorso alla trattativa privata, ammesso solo nel triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo stimato dei lavori o servizi è preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione globale dell'appalto.</p> <p>5. Negli appalti di forniture:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione di quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto; b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti esistenti, 	
--	--

<p>qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;</p> <p>c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;</p> <p>d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di un'amministrazione controllata, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.</p>	
--	--

Art. 357*Dialogo competitivo
(art. 29, D. 18/04)*

- 1.** Nel caso di appalti pubblici particolarmente complessi le amministrazioni aggiudicatrici, qualora ritengano che il ricorso al pubblico incanto o alla licitazione privata o all'appalto concorso non consentirebbe l'aggiudicazione dell'appalto, possono avvalersi del dialogo competitivo come disciplinato nel presente articolo.
- 2.** Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara nel quale indicano le proprie esigenze che sono altresì, ove necessario, specificate in un documento descrittivo.
- 3.** L'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara l'importo massimo disponibile per l'appalto e, nel caso di lavori pubblici, le categorie previste dal sistema di qualificazione, anche in via alternativa, in relazione alla prevedibile tipologia di lavori da realizzare.
- 4.** L'aggiudicazione degli appalti mediante il dialogo competitivo è effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara oppure nel documento descrittivo i pesi o punteggi da assegnare agli elementi di valutazione previsti nell'articolo del presente decreto.
- 5.** Le amministrazioni aggiudicatrici invitano i candidati in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente.
- 6.** I candidati invitati presentano una proposta di soluzione, contenente uno studio di fattibilità tecnica ed economica e le amministrazioni aggiudicatrici avviano con ciascuno di essi un dialogo volto a definire e perfezionare la proposta di soluzione presentata, discutendo gli aspetti giuridici, economici e tecnici dell'appalto.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel bando di gara il numero minimo e massimo di candidati da invitare a partecipare al dialogo, fermo restando che il numero minimo non può essere inferiore a tre e in ogni caso il numero dei candidati invitati deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva; la riduzione del numero dei candidati da invitare deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi indicati nel bando di gara.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo stabilito nel bando di gara; qualora il numero dei candidati qualificati sia inferiore al numero minimo, l'amministrazione aggiudicatrice può dar seguito al dialogo invitando il candidato o i candidati in possesso dei requisiti richiesti.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel bando di gara che il dialogo competitivo si svolga per fasi successive in modo da ridurre le soluzioni da discutere, applicando, separatamente e progressivamente oppure congiuntamente, gli elementi di valutazione e i relativi pesi ed i punteggi stabiliti nel bando. Le modalità di applicazione separata o congiunta dei suddetti elementi devono essere stabilite nella lettera di invito. In ogni caso il numero di soluzioni che pervengono alla conclusione del dialogo deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.

10. Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento di tutti gli offerenti ed esse non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni offerenti rispetto ad altri, né rivelano le soluzioni proposte o le informazioni riservate comunicate dai candidati, senza l'assenso di questi ultimi.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici, individuate le soluzioni che soddisfano le proprie necessità, dichiarano concluso il dialogo e ne informano i partecipanti. I candidati sono invitati a presentare un'offerta, avente ad

<p>oggetto il progetto preliminare sulla base della soluzione definita durante il dialogo.</p> <p>12. Su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate, a condizione che tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non abbiano l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto e la cui variazione possa falsare la concorrenza o avere un effetto discriminatorio.</p> <p>14. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei pesi o dei punteggi stabiliti nel bando di gara per gli elementi di valutazione.</p> <p>15. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel bando di gara la corresponsione di premi ai partecipanti al dialogo.</p>	
---	--

Art. 358

*Accordo quadro
(artt. 11, 32, D 18/04)*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono concludere un accordo quadro per la aggiudicazione di appalti di servizi, forniture e di *lavori di manutenzione*, fermo restando il divieto di ricorrervi in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. La durata di un accordo quadro non può comunque superare i quattro anni.

2. Sono accordi quadro i contratti conclusi fra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici in cui sono stabilite le clausole relative agli appalti da aggiudicare sulla base di tali accordi con particolare riguardo ai prezzi ed eventualmente alle quantità previste.

3. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le amministrazioni aggiudicatrici seguono le regole di procedura previste dalla presente decreto in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi dell'articolo del presente decreto.

4. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, ivi incluse le centrali di committenza e le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono delle stesse, e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro, fermo restando che in sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di accordi conclusi con un solo operatore economico.

5. In caso di accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su

tale accordo quadro sono aggiudicati alle condizioni fissate nell'accordo stesso. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta entro un congruo termine.

6. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione o di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.

7. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo, ovvero, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'onere dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

- a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto.
- b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte.
- c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
- d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati

<p>nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.</p> <p>È nulla ogni modifica sostanziale alla condizioni stabilite nell'accordo quadro.</p> <p>8. Laddove previsto nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, le amministrazioni aggiudicatrici possono far ricorso a procedure, o a fasi delle medesime, svolte con strumenti elettronici; possono, altresì, prevedere che l'offerta, anche in caso di avvio di confronto competitivo, sia presentata sotto forma di catalogo elettronico, attraverso i mezzi di comunicazione scelti dall'amministrazione aggiudicatrice.</p>	
--	--

Art. 359*Sistema dinamico di acquisizione**(art. 33, D. 18/04 ; art. 11, D.P.R. n. 101/2002)*

1. Per acquisti di beni e servizi di uso corrente, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione istituiti dalle medesime ovvero da centrali di committenza, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza e, comunque, in modo da non ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

2. Il sistema dinamico di acquisizione non può avere durata superiore a quattro anni e deve rimanere aperto per tutto il periodo di validità agli operatori economici che rispettino le condizioni di cui al successivo comma 4. In casi eccezionali, debitamente motivati, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire un termine di validità del sistema superiore a quattro anni. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono porre a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.

3. Per l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le amministrazioni aggiudicatrici applicano le norme della procedura aperta di cui al capo ... del presente decreto sino all'indizione degli appalti specifici da aggiudicare, di cui al successivo comma 5.

Ai fini dell'istituzione del sistema, le amministrazioni aggiudicatrici procedono:

- a) a pubblicare un bando di gara conforme allo schema di cui all'Allegato, con indicazione espressa che trattasi di procedura finalizzata all'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione e con definizione dei criteri di selezione e di aggiudicazione dei singoli appalti specifici;
- b) a definire nel capitolato d'onere, tra l'altro, la natura degli acquisti oggetto di detto sistema, nonché a fornire tutte le informazioni riguardanti il sistema stesso, ivi inclusi gli strumenti elettronici utilizzati e le specifiche tecniche di connessione;
- c) a consentire, per via elettronica e su

richiesta degli interessati, dalla pubblicazione del bando e fino al termine di validità del sistema, il pieno e libero accesso al capitolato d'oneri ed agli altri documenti complementari, e ad indicare nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale è comunque possibile consultare detti documenti.

4. Sono ammessi a partecipare al sistema tutti gli offerenti che:

- a) soddisfino i criteri di selezione qualitativa fissati dall'amministrazione aggiudicatrice nel bando di gara di cui al precedente comma 3, lettera a), ed in applicazione di quanto stabilito nel capodella presente legge, e che
- b) presentino un'offerta indicativa nel rispetto di quanto stabilito dall'amministrazione nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari.

5. L'offerta indicativa è effettuata al solo fine dell'ammissione al sistema, può essere presentata sotto forma di catalogo elettronico attraverso i mezzi di comunicazione scelti dall'amministrazione aggiudicatrice, e può essere migliorata in qualsiasi momento, salva in ogni caso la conformità al capitolato d'oneri ed agli eventuali documenti complementari. Le offerte indicative possono essere presentate dagli offerenti interessati durante tutto il periodo di validità del sistema e sono valutate dall'amministrazione aggiudicatrice nel termine di quindici giorni dalla presentazione, salva la proroga eventualmente disposta a condizione che non sia stato nelle more bandito un appalto specifico. Entro i successivi dieci giorni, l'amministrazione aggiudicatrice comunica all'offerente interessato l'esito della procedura di ammissione, motivando, in caso di esito negativo, in ordine alla insussistenza dei requisiti di selezione qualitativa ovvero alla non ammissibilità dell'offerta indicativa.

6. Nel periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, le amministrazioni aggiudicatrici indicano gli appalti specifici pubblicando singoli bandi di gara semplificati,

secondo lo schema di avviso di gara di cui all'Allegato..... . Con detti bandi le amministrazioni aggiudicatrici manifestano l'intenzione di aggiudicare un appalto pubblico nel quadro del sistema ed invitano gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri ed agli eventuali documenti complementari, inviati e diffusi secondo quanto stabilito nel precedente comma 3, lettera c).

7. Il termine per la presentazione dell'offerta indicativa è fissato in almeno quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando per la pubblicazione. Terminata la valutazione sull'ammissibilità degli offerenti al sistema ai sensi del precedente comma 4, le amministrazioni aggiudicatrici danno avvio al confronto concorrenziale invitando tutti gli operatori ammessi al sistema a presentare offerta nel termine stabilito, comunque non inferiore a venti giorni. Per l'invito a presentare offerta l'amministrazione aggiudicatrice applica le norme di cui all'articolo della presente legge.

8. L'appalto specifico è aggiudicato da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, ivi incluse le centrali di committenza e le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono del sistema dinamico istituito dalle centrali di committenza, all'offerente che abbia presentato la migliore offerta in base al criterio di aggiudicazione stabilito nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione ed eventualmente precisato nell'invito a presentare offerta.

9. Per le fasi di istituzione del sistema dinamico di acquisizione e di aggiudicazione degli appalti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano esclusivamente mezzi di comunicazione elettronici disponibili, diffusi e conformi a quanto stabilito all'articolo del presente decreto. Le amministrazioni non impongono agli operatori economici interessati, né agli offerenti, alcun contributo di carattere amministrativo per l'utilizzazione del sistema.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze,

<p>avvalendosi di Consip S.p.A. predispone gli strumenti elettronici e telematici necessari alla realizzazione di un sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione, nonché cura l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici, logistici e di consulenza necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 360 <i>Gare telematiche</i> <i>(DPR 101/2002)</i></p> <p>1. Per l'aggiudicazione di appalti pubblici di beni e servizi, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere a gare telematiche, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.</p>	

Art. 361**Concorsi di progettazione**
(art. 26, D.Lgs. 157/1995)

1. Le disposizioni che seguono disciplinano i concorsi di progettazione, rientranti in qualsiasi settore.
2. I concorsi di progettazione sono procedure intese a fornire all'amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile, nonché in quello dell'elaborazione dati, un piano o un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
3. Le presenti disposizioni si applicano ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del presente Titolo, il cui valore stimato al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia pari o superiore ai valori indicati nel precedente articolo __.
5. L'amministrazione aggiudicatrice che intende indire un concorso di progettazione pubblica un bando di concorso.
6. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformità del presente decreto e messe a disposizione degli interessati alla partecipazione.
7. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata al territorio nazionale o a parte di esso.
8. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori; in ogni caso il numero dei candidati da invitare deve garantire un'effettiva concorrenza.
9. La commissione giudicatrice è composta

<p>unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso; ogni qualvolta ai concorrenti sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualificazione o una equipollente.</p> <p>La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo e solo in base ai criteri definiti dall'amministrazione aggiudicatrice.</p> <p>10. L'amministrazione aggiudicatrice che abbia espletato un concorso di progettazione invia all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee, entro quarantotto giorni dalla chiusura del concorso, un avviso in merito ai risultati della procedura, conforme all'Allegato ___.</p> <p>11. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto delle disposizioni che precedono, fissano le regole necessarie per l'espletamento dei concorsi di progettazione, tenendo conto, in relazione ai settori di applicazione e alla specificità della progettazione, di quanto stabilito nel precedente Titolo I.</p>	
---	--

<p style="text-align: center;"><i>Sezione III</i> <i>Pubblicità</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 362 <i>Bandi e avvisi</i> (<i>art. 35, Dir. 18/04; Regolamento n. 1564/2005/CE; Art. 5, D.Lgs. n. 358/1992; Art. 8, D.Lgs. n. 157/1995; Artt. 9 e 10, D.P.R. n. 101/2002</i>)</p> <p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto mediante un avviso di preinformazione pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro "profilo di committente", quale indicato all'Allegato ___, punto 2, lettera b):</p> <p>a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato sia pari o superiore ad Euro 750.000,00=, i gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV;</p> <p>b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato __a, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato sia pari o superiore ad Euro 750.000,00.</p> <p>Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) sono inviati alla Commissione o pubblicati sul "profilo di committente" il più rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio e, comunque, entro due mesi dall'avvio dell'esercizio medesimo.</p> <p>Le autorità aggiudicatrici che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'Allegato ___, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.</p> <p>2. La pubblicazione degli avvisi di cui al precedente comma è obbligatoria solo se le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione</p>	

<p>delle offerte conformemente a quanto stabilito nel successivo articolo __.</p> <p>Quanto precede non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.</p> <p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta o, nei casi previsti dal precedente articolo __, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, o, nei casi previsti dal precedente articolo __, mediante dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.</p> <p>4. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.</p> <p>Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di gara semplificato.</p> <p>5. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato un appalto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro.</p> <p>Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo __, le amministrazioni aggiudicatrici sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.</p> <p>Le amministrazioni aggiudicatrici inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.</p>	
--	--

<p>6. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato __B, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione; per tali appalti di servizi la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo ____, le norme relative all'elaborazione di relazioni statistiche basate su tali avvisi ed alla pubblicazione di tali relazioni.</p> <p>7. Talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.</p>	
--	--

Art. 363*Modalità di redazione e pubblicazione*

(art. 36, D. 18/04; Regolamento n. 1564/2005/CE; art. 5, D.Lgs. n. 358/1992; art. 8, D.Lgs. n. 157/1995)

1. I bandi e gli avvisi contengono le informazioni indicate nell'allegato __A e, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice; bandi e avvisi sono redatti secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione con Regolamento n. 1564/2005/CE.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici trasmettono i bandi e gli avvisi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato __, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo __, i bandi e gli avvisi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato __.

I bandi e gli avvisi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato __.

3. I bandi e gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato __, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.

I bandi e gli avvisi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato __, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio o, nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo __, entro cinque giorni dal loro invio.

4. I bandi di gara sono pubblicati in italiano ed è l'unico facente fede; una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte della Commissione sono a carico

<p>della Comunità.</p> <p>5. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.</p> <p>Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi alla Commissione o pubblicate su un profilo di committente conformemente all'articolo __, e devono menzionare la data della trasmissione dell'avviso o bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.</p> <p>Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione.</p> <p>6. Il contenuto degli avvisi o bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato __, è limitato a 650 parole circa.</p> <p>7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.</p> <p>8. La Commissione rilascia all'amministrazione aggiudicatrice una conferma della pubblicazione dell'informazione trasmessa in cui è citata la data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.</p>	
---	--

<p style="text-align: center;">Art. 364 <i>Pubblicazione non obbligatoria</i> (art. 37, D. 18/04; art. 5, D.Lgs. n. 358/1992; art. 8, D.Lgs. n. 157/1995)</p> <p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare in conformità al precedente articolo, avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dalle disposizioni del presente Titolo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 365 <i>Documentazione di gara</i> (art. 40, D. 18/04; art. 7, D.Lgs. n. 358/1992; Art. 10, D.Lgs. n. 157/1995)</p> <p>1. Nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici definiscono nella documentazione della procedura le regole della procedura medesima, della aggiudicazione e del contratto, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Titolo, al fine di consentire la partecipazione degli operatori economici interessati.</p> <p>La documentazione della procedura è costituita almeno da, oltre al bando di gara,</p> <p>a) dal disciplinare di gara o capitolato d'oneri, contenente le regole della procedura e dell'aggiudicazione,</p> <p>b) dal capitolato tecnico, contenente le specifiche tecniche della fornitura o dei servizi richiesti, nonché le modalità e i livelli attesi delle prestazioni richieste,</p> <p>c) dallo schema di contratto, contenente la regolamentazione del rapporto per l'esecuzione dell'appalto aggiudicato,</p> <p>d) dai modelli di dichiarazione che il concorrente dovrà presentare al momento dell'offerta, anche ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.</p> <p>2. Nel caso delle procedure ristrette, del dialogo competitivo e delle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara a norma dell'articolo __, le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.</p>	

<p>L'invito ai candidati contiene:</p> <p>a) una copia del disciplinare di gara o capitolato d'oneri, dal capitolato tecnico, dallo schema di contratto, secondo quanto stabilito nel precedente comma, e di ogni documento complementare,</p> <p>b) oppure l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri e agli altri documenti di cui alla precedente lettera a), quando sono messi a diretta disposizione per via elettronica conformemente all'articolo ___.</p> <p>3. Qualora la documentazione della procedura sia disponibile presso un'entità diversa dall'amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura di aggiudicazione, l'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara e, laddove previsto, nell'invito di cui al precedente comma, l'indirizzo del servizio al quale può essere richiesta e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. I servizi competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli operatori economici non appena ricevuta la richiesta.</p> <p>4. Inoltre, l'invito a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare precisano come minimo quanto segue:</p> <p>a) un riferimento al bando di gara pubblicato;</p> <p>b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;</p> <p>c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;</p> <p>d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente all'articolo ___, oppure ad integrazione delle informazioni previste da tale articolo e secondo le stesse modalità stabilite negli articoli _____;</p> <p>e) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di</p>	
--	--

<p>importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nel disciplinare di gara o capitolato d'oneri.</p> <p>Tuttavia, per gli appalti aggiudicati mediante il dialogo competitivo, le precisazioni di cui alla lettera b) del presente comma non figurano nell'invito a partecipare al dialogo, bensì nell'invito a presentare un'offerta.</p>	
---	--

Art. 366*Informazioni e comunicazioni*

(artt. 41 e 42, D. 18/04; Artt. 7 e 21, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 10 e 27, D.Lgs. n. 157/1995)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima possibile i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto, ivi compresi i motivi per i quali hanno rinunciato a concludere un accordo quadro, ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara e di riavviare la procedura; tale informazione è fornita per iscritto se ne è fatta richiesta alle amministrazioni aggiudicatrici.

2. Su richiesta della parte interessata, l'amministrazione aggiudicatrice comunica quanto prima possibile a ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua candidatura e ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'art.del presente decreto i motivi della sua decisione di non equivalenza o della sua decisione secondo cui i lavori non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, sempre su richiesta della parte interessata, ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro. Il termine per tali comunicazioni non può in alcun caso essere superiore a quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non divulgare talune informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

Art. 367*Verbali*

(art. 43, D. 18/04; art. 21, D.Lgs. n. 358/1992;
art. 27, D.Lgs. n. 157/1995)

1. Per ogni appalto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
- b) nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
- c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
- e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
- f) nel caso di procedure negoziate, le circostanze di cui agli articoli 30 e 31 che giustificano il ricorso a siffatte procedure;
- g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze di cui all'articolo 29 che giustificano il ricorso a tale procedura;
- h) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare un appalto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici prendono gli opportuni provvedimenti per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.

3. Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione qualora ne faccia richiesta.

Art. 368*Modalità di trasmissione*

(artt. 40, 41 e 42, D.18/04; artt. 7 e 21, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 10 e 27, D.Lgs. n. 157/1995)

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni possono avvenire, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, per posta, mediante fax, o per via elettronica, per telefono mediante una combinazione di tali mezzi. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza ed il termine entro il quale deve essere soddisfatta. Qualora le offerte siano presentate per telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate per iscritto prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione.

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte o delle domande di partecipazione e da non consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

4. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e comparabili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso.

5. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

<p>a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dell'allegato</p> <p>b) le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate unicamente utilizzando la firma digitale come disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;</p> <p>c) per la prestazione di servizi di certificazione relativamente ai dispositivi elettronici di cui alle lettere a) e b), si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;</p> <p>d) gli offerenti o i candidati si impegnano a far sì che i documenti, i certificati e le dichiarazioni presentate se non sono disponibili in forma elettronica, siano presentati in forma cartacea prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.</p>	
--	--

<p style="text-align: center;"><i>Sezione IV</i> <i>Termini</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 369 <i>Termini della procedura aperta</i> (artt. 38 e 39, Dir. 2004/18/CE ; Art. 6, D.Lgs. n. 358/1992; Art. 9, D.Lgs. n. 157/1995)</p> <p>1. Con riferimento alle procedure aperte, nel fissare i termini per la ricezione delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto, in particolare, della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.</p> <p>2. Il termine minimo per la ricezione delle offerte, nelle procedure aperte, è di cinquantadue giorni dalla data di trasmissione del bando di gara per la pubblicazione.</p> <p>3. Nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto, di norma, a 36 giorni e, comunque, in casi eccezionali di comprovata urgenza, fino a 22 giorni.</p> <p>Tale termine decorre dalla data di trasmissione del bando di gara nelle procedure aperte e dalla data di invio dell'invito a presentare un'offerta nelle procedure ristrette.</p> <p>Il termine ridotto di cui al precedente comma è ammesso a condizione che l'avviso di preinformazione contenesse tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato __A, sempre che dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che tale avviso di preinformazione fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.</p> <p>4. Qualora i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato ____, i termini per la ricezione delle offerte, nelle</p>	

<p>procedure aperte, possono essere ridotti di sette giorni.</p> <p>5. Una riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte, è possibile qualora l'amministrazione aggiudicatrice offra, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato ____, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'onori e ad ogni documento complementare precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile.</p> <p>Detta riduzione è cumulabile con quella prevista al precedente comma.</p> <p>6. Qualora, per qualunque motivo, la documentazione di gara o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini stabiliti o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al disciplinare di gara o capitolato d'onori, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.</p> <p>7. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sulla documentazione della procedura sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte. L'amministrazione aggiudicatrice può fissare un termine per la richiesta di dette informazioni complementari non superiore a nove giorni prima del termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte.</p>	
--	--

Art. 370

Termini della procedura ristretta, della procedura negoziata e del dialogo competitivo (artt. 38 e 40, D. 18/04; art. 7, D.Lgs. n. 358/1992; art. 10, D.Lgs. n. 157/1995)

1. Con riferimento alle procedure ristrette e negoziate, nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto, in particolare, della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo __ nel dialogo competitivo:

a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trentasette giorni dalla data di trasmissione del bando di gara per la pubblicazione;

b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di quaranta giorni dalla data dell'invio dell'invito.

3. Nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto, di norma, a 36 giorni e, comunque, in casi eccezionali di comprovata urgenza, fino a 22 giorni.

Tale termine decorre dalla data di invio dell'invito a presentare un'offerta nelle procedure ristrette.

4. Qualora i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato ____, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette giorni.

5. Una riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte, è possibile qualora

<p>L'amministrazione aggiudicatrice offra, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato ____, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni documento complementare precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile.</p> <p>Detta riduzione è cumulabile con quella prevista al precedente comma.</p> <p>6. Qualora, per qualunque motivo, la documentazione della procedura o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini stabiliti o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.</p> <p>7. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sulla documentazione della procedura sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti almeno quattro giorni prima del termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte.</p> <p>L'amministrazione aggiudicatrice può fissare un termine per la richiesta di dette informazioni complementari non superiore a sette giorni prima del termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte.</p>	
---	--

<p style="text-align: center;">Art. 371 <i>Procedure accelerate</i> (artt. 38 e 40, D. 18/04)</p> <p>1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo __, allorché l'urgenza renda impossibile rispettare i termini minimi previsti al precedente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire:</p> <p>a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o a dieci giorni se il bando è trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato __;</p> <p>b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.</p> <p>2. Il ricorso alla procedura accelerata è consentita unicamente nei casi eccezionali di comprovata urgenza da indicare nel bando di gara e specificamente motivare nella documentazione della procedura.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 372 <i>Computo dei termini</i> (art. 21-quater, D.Lgs. n. 358/1992; art. 29, D.Lgs. n. 157/1995)</p> <p>1. Il computo dei termini previsti nel presente decreto è effettuato secondo le disposizioni del Regolamento CEE - EURATOM del Consiglio del 3 giugno 1971, n. 1182/71.</p>	

<p style="text-align: center;"><i>Sezione V</i> <i>Requisiti di ammissione</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 373 <i>Regole di partecipazione</i> <i>(art. 44, D. 18/04)</i></p> <p>1. L'aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di cui ai successivi articoli __, tenuto conto delle eventuali varianti laddove ammesse, previo accertamento dell'idoneità degli operatori economici non esclusi in forza degli articoli da 302 a 306, effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, alle conoscenze od alle capacità professionali e tecniche di cui agli articoli da 307 a 310 e, se del caso, alle norme ed ai criteri non discriminatori di cui al paragrafo 3.</p> <p>2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere livelli minimi di capacità, conformemente agli articoli 307 e 308, che i candidati e gli offerenti devono possedere.</p> <p>La portata delle informazioni di cui agli articoli 307 e 308, nonché i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto.</p> <p>Detti livelli minimi sono indicati nel bando di gara.</p> <p>3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare od a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri o le norme obiettivi e non discriminatori che intendono applicare, il numero minimo di candidati che intendono invitare e, all'occorrenza, il numero massimo.</p> <p>Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati è cinque. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel</p>	

<p>dialogo competitivo il numero minimo di candidati è tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.</p> <p>Le amministrazioni aggiudicatrici invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero minimo, l'amministrazione aggiudicatrice può proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati in possesso delle capacità richieste. L'amministrazione aggiudicatrice non può includere in tale procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.</p> <p>4. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all'articolo 285 e all'articolo 283, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel disciplinare di gara o capitolato d'oneri. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 374 <i>Situazione giuridica</i> (art. 45, D. 18/04; art. 11, D.Lgs. n. 358/1992; art. 12, D.Lgs. n. 157/1995)</p> <p>1. È escluso dalla partecipazione ad un appalto pubblico l'operatore economico condannato, con sentenza definitiva passata in giudicato di cui l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza, per ogni fattispecie dei seguenti reati: partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio dei proventi di attività illecite.</p> <p>Ai fini dell'applicazione del presente comma, le amministrazioni aggiudicatrici chiedono, se del caso, ai candidati o agli offerenti di fornire i documenti di cui al successivo comma 3 e, qualora abbiano dubbi sulla situazione personale di tali candidati o offerenti, possono rivolgersi</p>	

<p>alle autorità competenti per ottenere le informazioni relative alla situazione personale dei candidati o offerenti che reputino necessarie.</p> <p>Se le informazioni riguardano un candidato o un offerente stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima può richiedere la cooperazione delle autorità competenti.</p> <p>In funzione del diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti, le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell'offerente.</p> <p>2. È escluso dalla partecipazione ad un appalto ogni operatore economico:</p> <ul style="list-style-type: none">a) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali;b) a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo oppure ogni altro procedimento della stessa natura previsto da leggi e regolamenti nazionali;c) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che incida sulla sua moralità professionale;d) che, nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice;e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;	
--	--

g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente Sezione o che non abbia fornito dette informazioni.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano come prova sufficiente che attesta che l'operatore economico non si trova in nessuna delle situazioni di cui al comma 1 e al comma 2, con esclusione della lettera g), quanto segue:

a) per i casi di cui al comma 1 e al comma 2, lettere a), b) e c), la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti;

b) per i casi di cui al comma 2, lettere e) o f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in questione.

Le qualità personali ed i fatti possono essere sostituiti, nella fase di aggiudicazione dell'appalto, con dichiarazioni sostitutive di certificati e di atti di notorietà di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In sede di verifica delle predette dichiarazioni, l'amministrazione aggiudicatrice acquisisce, tra l'altro, i documenti e le certificazioni sostituiti, ivi incluso il certificato integrale del casellario giudiziale dei soggetti di cui al comma 1.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati dell'Unione europea in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

4. Con successivo decreto _____ da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono designate le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti, certificati o dichiarazioni di cui al comma 3, anche al fine di informare la

<p>Commissione. La comunicazione non pregiudica il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 375 <i>Situazioni di controllo e collegamento</i> (art. 10, comma 1-bis, legge 109/94)</p> <p>1. Non possono partecipare alla medesima procedura, operatori economici che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile.</p> <p>2. Nel bando di gara le amministrazioni aggiudicatrici possono altresì indicare ulteriori situazioni oggettive che siano anche solo potenzialmente lesive della concorrenza tra operatori o lesive della segretezza delle offerte, impeditive della partecipazione alla procedura.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 376 <i>Principio di avvalimento</i> (artt. 47, comma 2; 48, comma 3, e considerando 45, D. 18/04)</p> <p>1. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità, di cui ai successivi articoli e, di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.</p> <p>In tal caso il concorrente allega all'offerta una dichiarazione sottoscritta dal soggetto terzo attestante il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento e l'impegno a mettere a disposizione per l'esecuzione dell'appalto e per l'intera durata dello stesso le risorse necessarie.</p> <p>2. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.</p>	

<p style="text-align: center;">Art. 377 <i>Abilitazione all'esercizio di attività professionale</i> (art. 46, D. 18/04; art. 12, D.Lgs. n. 358/1992; art. 15, D.Lgs. n. 157/1995)</p> <p>1. L'amministrazione aggiudicatrice richiede all'operatore economico che intende partecipare ad un appalto pubblico di comprovare la sua iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale o di presentare una dichiarazione sostitutiva o giurata o un certificato, quali precisati all'allegato _ per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato __ per gli appalti pubblici di servizi, secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.</p> <p>2. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 378 <i>Elenchi ufficiali</i> (art. 18, D.Lgs. n. 358/1992; art. 17, D.Lgs. n. 157/1995)</p> <p>1. Gli operatori economici iscritti in elenchi o albi ufficiali di fornitori possono presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione e la relativa classificazione.</p> <p>2. Nell'istituzione, nella tenuta e nell'aggiornamento degli elenchi o albi dei fornitori devono essere rispettate le disposizioni di cui alla presente Sezione.</p> <p>3. L'iscrizione di un operatore economico in uno</p>	

<p>degli elenchi o albi di cui al comma 1 o in analoghi elenchi di altri Stati membri, certificata dall'autorità che li ha istituiti, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione di idoneità del fornitore stesso limitatamente a quanto previsto all'articolo ____.</p> <p>4. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi o albi di cui al comma 1 non possono essere contestati dall'amministrazione aggiudicatrice; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali può essere richiesta ai concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita dichiarazione aggiuntiva.</p> <p>5. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi o albi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i operatori economici italiani; a tal fine non possono essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da ____.</p> <p>6. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi o albi comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente testo unico ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le domande d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 379 <i>Capacità economica e finanziaria</i> (art. 47, D. 18/04; art. 13, D.Lgs. n. 358/1992; art. 13, D.Lgs. n. 157/1995)</p> <p>1. Ai fini della determinazione dei requisiti di ammissione alla procedura, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere nel bando di gara uno o più dei seguenti fattori di referenza</p>	

<p>relativi alla capacità economica e finanziaria dell'operatore economico:</p> <ul style="list-style-type: none">a) idonee dichiarazioni bancarie attestanti la solvibilità dell'operatore,b) copertura assicurativa contro i rischi professionali,c) fatturato globale relativo, al massimo, agli ultimi tre esercizi solari precedenti la pubblicazione del bando di gara o l'avvio della procedura,d) fatturato specifico del settore di attività oggetto dell'appalto relativo, al massimo, agli ultimi tre esercizi solari precedenti la pubblicazione del bando di gara o l'avvio della procedura, <p>nonché gli ulteriori fattori che l'amministrazione aggiudicatrice ritenga opportuno richiedere, purché attinenti la capacità economica o finanziaria dell'operatore economico.</p> <p>I dati relativi alle precedenti lettere c) e d) sono forniti se disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico e nella misura in cui le informazioni su di tali fatturati siano disponibili.</p> <p>2. I fattori di referenza sono richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice in ragione della natura, della quantità o dell'importanza delle forniture o dei servizi e, salvi casi eccezionali e motivati, la misura richiesta dei fattori di cui alle precedenti lettere c) e d), non possono superare il valore stimato dell'appalto.</p> <p>3. Nel bando di gara o, comunque, nella documentazione della procedura, le amministrazioni aggiudicatrici indicano la documentazione necessaria ai fini della prova della sussistenza dei fattori di referenza richiesti, quali dichiarazioni bancarie, dichiarazioni sostitutive di certificati o di qualità o fatti personali, bilanci o estratti di bilanci, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese nel quale l'operatore economico è stabilito.</p> <p>4. L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare la documentazione</p>	
--	--

<p>probante richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare i fattori di riferimento richiesti relativi alla propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 380 <i>Capacità tecniche e professionali</i> (art. 48, D. 18/04; art. 14, D.Lgs. n. 358/1992; art. 14, D.Lgs. n. 157/1995)</p> <p>1. Ai fini della determinazione dei requisiti di ammissione alla procedura, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere nel bando di gara uno o più dei seguenti fattori di riferimento relativi alla capacità tecniche e professionali dell'operatore economico, scelti dall'amministrazione della natura, della quantità o dell'importanza delle forniture o dei servizi:</p> <p>a) presentazione di un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Le forniture e le prestazioni di servizi sono provate:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) quando il destinatario era un'amministrazione aggiudicatrice, da certificati rilasciati o controfirmati dall'autorità competente; ii) quando il destinatario è stato un privato, da una attestazione dall'acquirente ovvero, in mancanza di tale attestazione, semplicemente da una dichiarazione dell'operatore economico; <p>b) indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;</p> <p>c) descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore di servizi per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone;</p>	

- | | |
|--|--|
| <p>d) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;</p> <p>e) indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile o dei responsabili della prestazione dei servizi o della condotta dei lavori;</p> <p>f) per gli appalti pubblici di lavori e di servizi e unicamente nei casi appropriati, indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;</p> <p>g) dichiarazione indicante l'organico medio annuo del prestatore dell'imprenditore o dell'imprenditore e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;</p> <p>h) dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;</p> <p>i) indicazione della parte di appalto che il prestatore di servizi intende eventualmente subappaltare;</p> <p>j) per i prodotti da fornire:</p> <p>i) campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice;</p> <p>ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche o norme.</p> | |
|--|--|

<p>2. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi a oggetto forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, la fornitura di servizi e/o l'esecuzione di lavori, la capacità degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori può essere valutata con riferimento, in particolare, alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.</p> <p>3. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte le referenze, fra quelle previste al precedente comma 1, di cui richiede la presentazione, tenuto conto della natura, della quantità o dell'importanza delle forniture o dei servizi.</p> <p>4. Laddove non previsti quali requisiti di ammissione, i predetti fattori di referenza della capacità tecnica e professionale possono essere richiesti e valutati dall'amministrazione aggiudicatrice al momento dell'offerta quali referenze di giudizi sul merito tecnico degli offerenti.</p>	
---	--

<p style="text-align: center;">Art. 381 <i>Norme di garanzia della qualità</i> (art. 49, D. 18/04; art. 14, D.Lgs. n. 157/1995)</p> <p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere agli offerenti la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità; in tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione.</p> <p>2. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 382 <i>Norme di gestione ambientale</i> (art. 50, D. 18/04)</p> <p>1. Per gli appalti pubblici di forniture o di servizi ove sia appropriato richiedere misure di gestione ambientale, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere agli offerenti la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale; in tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione.</p> <p>2. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti in materia</p>	

<p>rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.</p>	
---	--

<p style="text-align: center;"><i>Sezione VI</i> <i>Svolgimento della procedura</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 383 <i>Disposizioni generali</i> <i>(Base d'asta; Partecipazione alle sedute;</i> <i>Utilizzo di strumenti telematici per fasi della</i> <i>procedura)</i></p> <p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono nel bando di gara la base d'asta della procedura, quale importo massimo non superabile in sede di offerta, pena l'esclusione della medesima dalla procedura, sulla quale operare il confronto competitivo degli operatori economici ammessi.</p> <p>Ove tale base d'asta non corrisponda al valore stimato dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice ne fornisce indicazione motivata nella documentazione della procedura.</p> <p>2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che singole fasi della procedura siano svolte mediante l'utilizzo di strumenti telematici, purché poste in essere nel rispetto delle disposizioni e dei principi del presente Titolo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 384 <i>Accertamento dell'idoneità dei concorrenti</i> <i>(art. 44, D. 18/04)</i></p> <p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici accertano la sussistenza dei requisiti di ammissione sulla base della documentazione presentata in sede di offerta dagli operatori economici, riservandosi in ogni caso la verifica anche a campione dei predetti requisiti.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 385 <i>Commissione di gara</i> <i>(composizione; incompatibilità; nomina;</i> <i>svolgimento attività)</i></p> <p>1. Le commissioni giudicatrici delle procedure di aggiudicazione, ivi incluse quelle indette per</p>	

<p>l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'art.26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono composte da soggetti in possesso di comprovata esperienza, capacità professionale e specifica competenza e sono formate nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <p>a) per tutte le procedure di aggiudicazione, fatto salvo quanto stabilito nella successiva lettera b), dette commissioni sono composte da cinque componenti nominati tra i soggetti interni ed esterni alla pubblica amministrazione, ma di comprovata esperienza professionale, tecnica o legale, in ragione dell'appalto da aggiudicare;</p> <p>b) per le gare telematiche, dette commissioni sono composte da tre componenti nominati tra i soggetti interni ed esterni alla pubblica amministrazione, ma di comprovata esperienza professionale, tecnica o legale, in ragione dell'appalto da aggiudicare.</p> <p>2. È abrogato l'articolo 3 del D.P.C.M. 11 novembre 2004, n. 325.</p>	
---	--

Art. 386

Aste elettroniche
(art. 54, D. 18/04)

1. In caso di aggiudicazione di un appalto mediante pubblico incanto, licitazione privata o trattativa privata preceduta dalla pubblicazione di bando, e qualora le caratteristiche dell'appalto stesso possano essere fissate in maniera precisa, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel bando di gara che l'aggiudicazione sia preceduta da un'asta elettronica. La predetta disposizione non si applica qualora, nel caso di lavori pubblici, l'appalto abbia ad oggetto anche la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un lavoro pubblico rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice.

2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, dell'indizione di appalti specifici nel quadro dei sistemi dinamici di acquisizione e della procedura negoziata di cui all'articolo 37 quater, comma 2, lettera b) della legge 109/94.

3. L'asta elettronica riguarda unicamente i prezzi quando l'appalto viene attribuito al prezzo più basso ovvero, qualora l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara.

4. Il ricorso all'asta elettronica deve essere espressamente indicato nel bando di gara.

Il capitolato d'onere contiene, tra l'altro, indicazioni in ordine:

a) agli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica;

b) agli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto;

c) alle informazioni che sono messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta

<p>elettronica con eventuale indicazione del momento della relativa comunicazione;</p> <p>d) alle informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica;</p> <p>e) alle condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, agli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;</p> <p>f) alle informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento.</p> <p>Attraverso l'utilizzo dell'asta elettronica, l'amministrazione aggiudicatrice non può operare modificazioni dell'oggetto dell'appalto, come definito nel bando di gara e negli altri atti della procedura.</p> <p>5. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica.</p> <p>L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi dalla data di trasmissione degli inviti.</p> <p>6. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito di cui al precedente comma 4 è corredato dal risultato della valutazione completa dell'offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo __ della presente legge. L'invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l'asta, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati.</p> <p>Tale formula integra la ponderazione dei criteri stabiliti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente definite attraverso valori determinati. Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione.</p>	
---	--

7. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono, altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia previsto nel capitolato d'oneri. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d'asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

a) indicano nell'invito a partecipare all'asta la data e l'ora di chiusura preventivamente fissate;

b) dichiarano chiusa l'asta quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispettino gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; in questo caso, le amministrazioni precisano nell'invito a partecipare all'asta il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione valida prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;

c) dichiarano chiusa l'asta quando il numero di fasi della medesima fissato nell'invito a partecipare è stato raggiunto. Quando l'amministrazione aggiudicatrice intende concludere l'asta elettronica ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l'invito a partecipare di cui al precedente comma 5 indica il calendario di ogni fase dell'asta.

9. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo della presente legge, in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano le aste elettroniche nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e

<p>trasparenza e, comunque, in modo da non ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.</p> <p>11. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche, nonché ogni eventuale ulteriore indicazione tecnica riguardante lo svolgimento e la chiusura della procedura,b) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica,c) le condizioni di utilizzo degli strumenti elettronici e telematici predisposti e messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze anche attraverso proprie strutture e concessionarie.	
--	--

<p style="text-align: center;"><i>Sezione VII Aggiudicazione</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 387 <i>Criteri di aggiudicazione</i> (<i>art. 53, D. 18/04; art. 19, D.Lgs. n. 358/1992; art. 23, D.Lgs. n. 157/1995; criteri di valutazione</i>)</p> <p>1. Gli appalti pubblici di forniture o di servizi sono aggiudicati a favore:</p> <p>a) dell'offerta economicamente più vantaggiosa, b) del prezzo più basso.</p> <p>In base al criterio di cui alla precedente lettera a), l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice, mediante la valutazione di uno o più criteri collegati all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali, ad esempio, la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.</p> <p>2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, il criterio di aggiudicazione scelto.</p> <p>Nel bando di gara o nel disciplinare di gara o capitolato d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, l'amministrazione precisa altresì la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.</p> <p>L'amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni dimostrabili, indica nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo l'ordine decrescente d'importanza dei criteri.</p>	

<p>3. Sono salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di servizi specifici.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 388 <i>Offerte anormalmente basse</i> (art. 55, D. 18/04; art. 19, D.Lgs. n. 358/1992; art. 25, D.Lgs. n. 157/1995)</p> <p>1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione offerta, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di non ammettere alla procedura tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione.</p> <p>È indice di anomalia l'offerta che presenti una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse.</p> <p>2. Le precisazioni di cui al comma 1 possono riguardare in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione del servizio; b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi; c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente; d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione; e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato. <p>3. L'amministrazione aggiudicatrice verifica, consultando l'offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite.</p> <p>4. L'amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo</p>	

<p>unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l'amministrazione aggiudicatrice respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 389 <i>Aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva</i> <i>(verifica dichiarazioni; antimafia; eventuale collaudo campione; costituzione RTI)</i></p> <p>1. Successivamente alla aggiudicazione provvisoria risultante dalle operazioni della procedura, l'amministrazione aggiudicatrice pone in essere ogni attività opportuna per l'accertamento dei requisiti di ammissione dichiarati dall'aggiudicatario, nonché, ove possibile, dei requisiti di merito tecnico dichiarati in sede di offerta.</p> <p>2. L'amministrazione aggiudicatrice procede altresì alla verifica di funzionalità e di corrispondenza dei prodotti finiti offerti con le qualità dichiarate in offerta.</p> <p>3. Ove, per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, tali verifiche o collaudi siano possibili solo in corso di esecuzione contrattuale, il contratto deve stabilire penali contrattuali e, se del caso, casi di risoluzione del contratto medesimo, per le ipotesi di negativa verifica o di negativo collaudo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 390 <i>Divieto di rinegoziazione</i></p> <p>1. Salvo espressa disposizione normativa ed i casi nei quali non possa ricorrere una lesione della concorrenza tra operatori economici partecipanti ad una procedura, le condizioni tecniche ed economiche offerte non sono rinegoziabili successivamente all'offerta medesima, tranne nei casi espressamente previsti dal presente Decreto, e comunque,</p>	

all'aggiudicazione.	
---------------------	--

<p style="text-align: center;"><i>Sezione VIII</i> <i>Adempimenti successivi all'aggiudicazione</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 391 <i>Prospetti statistici</i> (<i>artt. 40, 41 e 42, D.18/04 ; artt. 7 e 21, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 10 e 27, D.Lgs. n. 157/1995</i>)</p> <p>1. Anche ai fini dell'adempimento degli obblighi statistici di cui all'articolo 75 della Direttiva, ciascuna amministrazione aggiudicatrice invia a _____, entro il secondo mese successivo all'anno di riferimento un prospetto statistico ove è precisato almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati disciplinati dal presente decreto, b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all'Accordo sugli appalti pubblici approvato in occasione degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1086-1994), c) alle procedure di aggiudicazione utilizzate, d) e, per ciascuna di tali procedure, ai prodotti e ai servizi di cui all'allegato __ individuati per categorie della nomenclatura CPV, e) alla nazionalità dell'operatore economico cui l'appalto è stato aggiudicato. <p>Nel caso di appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, i dati di cui al primo comma, sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui agli articoli 283 e 284 e precisano il numero e il valore degli appalti aggiudicati.</p> <p>2. Le informazioni di cui al primo comma sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, della Direttiva.</p>	

CAPO III <i>Norme relative all'esecuzione del contratto di appalto</i>	
<i>Sezione I</i> <i>Garanzie per il contratto</i>	
<p style="text-align: center;">Art. 392 <i>Cauzione definitiva</i> (art. 54, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 art. 30, Legge n. 109/1994)</p> <p>1. A garanzia degli adempimenti contrattuali, le amministrazioni aggiudicatrici richiedono per la stipula del contratto di appalto la costituzione di una cauzione di importo fino al 10% del valore stimato dell'appalto, da prestarsi in numerario, in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero altro strumento equivalente.</p> <p>2. Per i contratti con durata superiore a due anni, possono essere previsti meccanismi di graduale svincolo della cauzione proporzionati all'accertato adempimento e sempre che prima della decorrenza del termine dei due anni non sorga alcuna contestazione in ordine all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.</p> <p>3. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 393 <i>Coperture assicurative</i> (art. 30, legge n. 109/1994)</p> <p>1. Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici richiedono all'esecutore della fornitura o del servizio una adeguata copertura assicurativa per danni da responsabilità civile.</p>	

2. Il possesso di tale copertura assicurativa non limita in nessun caso la responsabilità dell'esecutore della fornitura o del servizio per i danni arrecati all'amministrazione, ai beni e al personale, in occasione dell'esecuzione contrattuale.

<p><i>Sezione II</i> <i>Contratto di appalto</i></p>	
--	--

<p style="text-align: center;">Art. 394 <i>Proroga della durata e rinnovo del contratto</i> (art. 23, legge n. 62/2005; art. 6, legge n. 537/1993)</p> <p>1. Il termine di durata dei contratti di appalto di forniture o di servizi può essere prorogato per motivate ragioni e per un tempo ragionevole in ogni caso non superiore a sei mesi, sempre che l'amministrazione aggiudicatrice si sia riservata tale facoltà nel bando di gara o nella documentazione della procedura. L'amministrazione computa il valore delle prestazioni oggetto di possibile proroga nel valore stimato dell'appalto.</p> <p>Pertanto, qualora l'utilizzo delle estensioni contrattuali di cui al precedente articolo — comporti un prolungamento della durata del contratto, tale prolungamento costituisce proroga ai sensi del precedente comma.</p> <p>2. I contratti di appalto di forniture o di servizi possono essere rinnovati, alle stesse condizioni anche economiche e per la stessa durata originaria, sempre che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'amministrazione aggiudicatrice si sia riservata tale facoltà nel bando di gara o nella documentazione della procedura, b) il rinnovo intervenga nel corso dell'esecuzione contrattuale, c) l'appaltatore presti il proprio consenso nel congruo termine assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice. <p>L'amministrazione computa il valore delle prestazioni oggetto del possibile rinnovo nel valore stimato dell'appalto.</p> <p>3. Sono vietati, a pena di nullità, la proroga ed il rinnovo taciti.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 395 <i>Revisione prezzi</i> (art. 6, Legge n. 537/1993)</p>	

<p>1. I contratti ad esecuzione periodica o continuativa possono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base di indici definiti dalla normativa anche regolamentare vigente, ovvero dal contratto, o, in difetto, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo delle pubbliche amministrazioni elaborato dall'ISTAT .</p>	
--	--

<p style="text-align: center;">Art. 396 <i>Modalità e termini di pagamento</i> (<i>Contabilità di Stato; legge n. 231/2002</i>)</p> <p>1. I contratti di appalto di forniture o di servizi non possono prevedere termini di pagamento superiori a quelli stabiliti nel D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231; il diverso termine deve intendersi in ogni caso ricondotto al corrispondente termine stabilito nel citato decreto.</p> <p>2. Il ritardo dell'amministrazione nel pagamento del corrispettivo contrattuale non legittima l'appaltatore alla sospensione o interruzione della fornitura o del servizio oggetto del contratto.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 397 <i>Recesso del contratto</i> (<i>Contabilità di Stato; legge n. 231/2002</i>)</p> <p>1. L'amministrazione può recedere dal contratto per giusta causa o per motivi di pubblico interesse, fermo il pagamento delle sole prestazioni eseguite.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 398 <i>Penali</i> (<i>Contabilità di Stato</i>)</p> <p>1. A pena di inefficacia, le penali previste nel contratto devono corrispondere ad inadempimenti definiti con riferimento a parametri e livelli di prestazione univoci e predeterminati.</p> <p>2. Il contratto stabilisce la misura massima delle penali complessivamente applicabili con il limite del 20% del valore del contratto stesso.</p> <p>3. E' in ogni caso fatto salvo il risarcimento del maggiore danno.</p>	

<p style="text-align: center;">CAPO IV Disposizioni finali</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 399 <i>Adeguamento delle leggi delle regioni e delle province autonome</i> (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 358/1992; art. 31, D.Lgs. n. 157/1995)</p> <p>1. Le Regioni, nonché le province autonome di Trento e Bolzano, nella loro rispettiva competenza, adeguano alle disposizioni del presente decreto la normativa emanata in materia. Costituiscono norme di principio quelle contenute negli articoli da ■■■ a ■■■ del presente</p>	

decreto.	
<p style="text-align: center;">Art. 400 <i>Abrogazioni</i></p> <p>.....</p>	